

Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 15 del 13 maggio 2006

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006 n. 4

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

Art. 27

Disposizioni varie
omissis

3. L'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, è sostituito dal seguente:

“Art. 45 (Disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo di cui alla Legge n. 266 del 1991)

1. Al fine di garantire piena integrazione e massimo coinvolgimento del volontariato nello sviluppo del sistema dei servizi alla persona a partire dai bisogni delle comunità locali, il Comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), è costituito da:

- a) quattro rappresentanti delle associazioni del volontariato, iscritte nei registri regionali, designati ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 39 del 1993, favorendo la rappresentanza dell'intero territorio regionale;
- b) un componente nominato dal Presidente della Regione;
- c) un componente nominato dal Ministero del welfare;
- d) sette membri nominati dagli enti e dalle casse di risparmio che versano le quote di propria spettanza nel fondo di cui all'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991;
- e) un membro nominato dall'associazione fra le casse di risparmio italiane;
- f) due componenti, in rappresentanza dei comuni e delle province, eletti dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Comitato di gestione, costituito ai sensi del comma 1, opera ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e successive modifiche. Elegge al suo interno il presidente, è comunque costituito con la metà più uno dei componenti e resta in carica per un biennio. La procedura di rinnovo del Comitato viene attivata dal presidente uscente tre mesi prima della scadenza del mandato.

3. La carica di componente del Comitato di gestione è gratuita; è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Il Comitato di gestione:

- a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997; quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno, in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
- b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio, secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
- c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato "Elenco regionale dei centri di servizio" di cui all'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
- d) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;
- e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti nella regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
- f) riceve dai centri di servizio un rapporto annuale delle attività realizzate, nonché il bilancio preventivo e consuntivo di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, ne verifica la regolarità e la conformità ai rispettivi regolamenti; copia del rapporto annuale e dei bilanci è trasmessa per conoscenza alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;
- g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale, di cui alla lettera c), i centri di servizio secondo le previsioni del comma 5 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997.

5. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza al Comitato di gestione.

6. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, attuativo della Legge n. 266 del 1991.

7. Le associazioni di volontariato che gestiscono i centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi."